

Reg. Sent. 775/2025

Depositata il 13.05.2025

2024/593 NOTI R.G.N.R.

2024/628 NOTI G.I.P.

2024/1522 NOTI D.I.B.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Pescara**

**TRIB. SEGRETERIA GENERALE**

Composto dal Sig. Magistrato: Dott. Angelo Got\* Di Salvatore Giudice  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella causa penale contro:

Imputati:

C. G., nato il (...) a (...), residente in (...), (...), difeso dall'avvocato di fiducia M. V. del foro di Lanciano

IMPUTATO – del reato p. e p. dall'art.81 c.p. 76 c.3 D. L.vo 159\11 perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso contravveniva al divieto impostogli con foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Pescara in data 19.1.2021 e notificato il 17.4.2023 di fare ritorno nel Comune di Pescara per la durata di anni TRE.

In Pescara il 21, 24.12.2023; 5,8,8,15,28 e 30.1.2024.

Con l'intervento di:

o P. M. in persona della dott.ssa DEA DI MASSIMO

o AVV. V. M. – Foro di Lanciano;

le parti hanno concluso come da verbale.

**M O T I V A Z I O N E**

L'imputato veniva tratto a giudizio, dopo l'opposizione proposto dallo stesso al decreto penale di condanna entro il termine di legge, per rispondere dei reati in oggetto.

Preliminarmente, verificata la regolare citazione delle parti processuali e ritenuto revocato il decreto penale di condanna, si dava ingresso alla istruttoria dibattimentale, disponendo l'ammissione dei testimoni di cui alla lista del pubblico ministero; veniva nel contempo ammessa la richiesta di controesame avanzata dal difensore; poi acquisita la produzione documentale al fascicolo per il dibattimento.

L'imputato permaneva assente nel corso dell'intero procedimento.

All'udienza del 13.5.2025 veniva esaminato il teste del p.m., Ispettore C. A..

Venivano conseguentemente esaminati i documenti prodotti dal pubblico ministero, con il consenso del difensore e corrispondenti alla comunicazione delle notizie di reato con allegati. Revocata l'ammissione delle altre testimonianze, al termine della discussione le parti concludevano come in premessa e la causa perveniva a decisione, con deposito del dispositivo di sentenza e motivazione riservata entro il termine indicato.

All'esito della trattazione risultava sostanzialmente accertata la infondatezza dell'addebito riferito all'imputato.

Il prevenuto veniva compiutamente identificato dai verbalizzanti, negli episodi indicati al capo d'imputazione, relativamente alla propria non osservanza del foglio di via obbligatorio in oggetto.

Nelle suddette date rubricate l'imputato veniva appunto rinvenuto e fermato nelle pubbliche vie del Comune di Pescara. E lo stesso prevenuto risultava essere stato sottoposto alla misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel Comune di Pescara per la durata di anni tre, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento da parte del Questore di Pescara.

Nel contempo deve essere anche considerato che non appare sussistere in realtà una effettiva residenza del prevenuto.

E' lo stesso ufficiale di p.g., in sede di testimonianza, ad evidenziare e certificare l'assenza attuale di una fissa dimora del prevenuto, in quanto quest'ultimo – ben conosciuto dal testimone – appariva sempre in condizione trasandata, nel suo girovagare per le strade di Pescara e dormire la notte per strada; il tutto pur avendo formalmente una residenza in Lanciano.

Costante è la giurisprudenza sul punto: il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione che non può essere adottata nei confronti di una persona senza fissa dimora. Il

requisito della residenza – effettiva - in luogo diverso rispetto a quello dal quale si viene allontanati rientra, infatti, nello schema tipico del provvedimento del Questore. Tribunale di Vicenza, sentenza n. 555/2019. Di conseguenza anche sul ragionevole dubbio di una dimora fissa oppure no, disponibile effettivamente e al di fuori del Comune di Pescara, e quindi impossibilità dell'imputato di fare ritorno presso una propria abitazione, occorrerà procedere con una decisione assolutoria ai sensi dell'art. 530 c.p.p. 2° comma.

P. Q. M.

Visto l'art. 530 2° COMMA c.p.p., assolve C. G. dai reati allo stesso ascritti perché il fatto non sussiste.

Motivazione entro il 27.6.2025

In Pescara, 13.5.2025.

IL GIUDICE On.

(Dott. Angelo DI SALVATORE)